

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 agosto 2017



SISMA BONUS

Italia Oggi Sette	28/08/17	P. 12	Sismabonus, istruzioni per l'uso	Bruno Pagamici	1
-------------------	----------	-------	----------------------------------	----------------	---

FISCO

Italia Oggi Sette	28/08/17	P. 6	Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco	I Franco Ricca	3
Italia Oggi Sette	28/08/17	P. 11	Imposte, via al ravvedimento		5
Sole 24 Ore	28/08/17	P. 5	Più trasparenza per compagnie di tlc e studi professionali	Francesca Barbieri, Andrea Biondi	7

PROFESSIONISTI

Italia Oggi Sette	28/08/17	P. 5	Professioni, contratti ultrattivi	Antonio Ciccia Messina	8
-------------------	----------	------	-----------------------------------	---------------------------	---

SOCIETÀ PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	28/08/17	P. 23	In società con gli avvocati arrivano i soci di capitale	Alessandra Pacchioni	10
-------------	----------	-------	---	-------------------------	----

UNIVERSITÀ

Sole 24 Ore	28/08/17	P. 1-7	Tra le lauree italiane calano gli architetti e salgono gli economisti	Michela Finizio	13
-------------	----------	--------	---	-----------------	----

Le indicazioni ministeriali su limiti e tempistica utili a non perdere la detrazione

Sismabonus, istruzioni per l'uso

Niente cumulo con analoghe agevolazioni già spettanti

Pagina a cura
di BRUNO PAGAMICI

Rogito notarile, tempistica nell'esecuzione degli interventi, cumulo delle agevolazioni. Sono questi i fattori di rischio messi in evidenza dalle Faq pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (aggiornate al 20 luglio 2017) per evitare che i soggetti beneficiari decadano dal «sismabonus».

Nel ricordare che la detrazione è riferita alle costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e alle parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e che per accedere all'agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell'edificio prima e dopo aver effettuato i lavori, attraverso la recente pubblicazione delle Faq il ministero pone l'accento su alcune avvertenze.

Innanzitutto viene precisato che la detrazione si perde quando l'immobile è ceduto e nel contratto non è previsto espressamente che il venditore mantenga il diritto alla detrazione per le rate residue (in tal caso occorre quindi fare attenzione alle condizioni indicate nel rogito notarile).

Non bisogna inoltre dimenticare che le agevolazioni

«casa sicura», previste dalla legge di bilancio 2017, riguardano interventi effettuati a partire dal 1° gennaio 2017.

Pertanto, per le opere eseguite prima del 1° gennaio 2017 (ad esempio nel 2015) la detrazione è possibile solo se l'immobile costituisce l'abitazione principale o è adibito ad attività produttive e si trova nelle zone di rischio sismico 1 o 2.

Quanto al cumulo delle agevolazioni, secondo il ministero non è possibile far valere sulla medesima spesa la detrazione «casa sicura» e il bonus per la riqualificazione energetica dell'edificio. Le detrazioni, inoltre, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici. Resta ferma la possibilità di cessione del bonus.

Agevolazioni casa sicura. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione ai fini del miglioramento o dell'adeguamento antisismico e per la messa in sicurezza degli edifici è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 fino al 31 dicembre 2021, con importanti novità sia per quanto riguarda la percentuale di detrazione, la ripartizione annuale e l'estensione delle zone dove è possibile

usufruirne.

L'agevolazione si applica sia su immobili adibiti ad abitazione che ad attività produttive nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno (ripartita in cinque quote annuali di pari importo).

Tale percentuale può essere elevata fino al 70% o 80% nel caso in cui dagli interventi derivi, rispettivamente, una diminuzione di una o due classi di rischio dell'edificio. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell'85%.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

In alternativa alla detrazione, per i soggetti beneficiari è possibile cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (resta esclusa la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari).

A differenza degli anni precedenti, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, è possibile usufruire

dell'agevolazione non solo per gli edifici ubicati

nelle zone ad alto rischio sismico (zona 1 e 2) ma anche per quelli ubicati in zona sismica 3 dove la possibilità di forti terremoti è abbastanza rara.

Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

La messa in sicurezza della casa. Se la casa rientra nelle zone di rischio sismico 1 (maggiore pericolosità), 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità) e le procedure di autorizzazione degli interventi sono partite dal 1° gennaio 2017, possono essere portate in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. In tal caso, bisogna rivolgersi a un

tecnico professionista che compia la diagnosi sismica dell'edificio e ne individui la classe di rischio sismico (da A+ a G) prima di effettuare l'intervento.

Il profes-

Secondo il ministero non è possibile far valere sulla medesima spesa la detrazione «casa sicura» e il bonus per la riqualificazione energetica dell'edificio



sionista dovrà poi predisporre il progetto degli interventi strutturali per aumentare la sicurezza antisismica e presentarlo per il successivo iter amministrativo edilizio. A seguito dei lavori il tecnico certificherà la conformità degli interventi effettuati al progetto presentato, assicurando quindi il miglioramento a una classe di rischio più bassa. L'agevolazione casa sicura spetta anche se il soggetto che sostiene le spese sull'immobile è in affitto.

La cessione del bonus. Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati (modalità di attuazione della cessione del credito dettagliate nel provvedimento dell'Agenda delle entrate dell'8 giugno 2017 n. 108572).

Il credito d'imposta può essere ceduto da:

- tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi che rientrano nell'agevolazione fiscale, com-

presi quindi gli eventuali «incapienti»;

- i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.

In particolare, il credito può essere ceduto in favore di:

- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;

- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti.

È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

© Riproduzione riservata

La detrazione per l'adozione di misure antisismiche

Cos'è «Casa sicura»	È la detrazione fiscale dall'imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute dall'1/1/2017 al 31/12/2021 per lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per attività produttive	
Edifici sono agevolabili	L'agevolazione si applica a interventi su: <ul style="list-style-type: none"> • abitazioni (prima o seconda casa); • parti comuni di condomini; • immobili adibiti ad attività produttive. L'edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità)	
Spese agevolabili	<ul style="list-style-type: none"> • Esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica • classificazione e verifica sismica degli immobili 	
Caratteristiche del bonus/annualità agevolabili	Fino al 31.12.2016	2017-2021
Percentuale di detrazione	65%	50% 70% (75% per gli edifici condominiali) se a seguito degli interventi si passa ad una classe di rischio inferiore 80% (85% per gli edifici condominiali) se a seguito degli interventi si passa a due classi di rischio inferiori
Importo massimo su cui calcolare la detrazione	96.000	96.000 Per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio
Ripartizione della detrazione	10 quote annuali	5 quote annuali
Zona sismica in cui deve trovarsi l'immobile	Zone 1 e 2	Zone 1, 2 e 3
Utilizzo dell'immobile	Abitazione principale o attività produttive	Qualsiasi immobile ad uso abitativo (non solo l'abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive

Entro lunedì 18 settembre i contribuenti dovranno trasmettere i dati analitici all'Agenzia

Fatture, debutto più vicino per le comunicazioni al Fisco

Pagine a cura
di FRANCO RICCA

Debutto vicino per la comunicazione al fisco dei dati delle fatture. Entro lunedì 18 settembre (salvo proroghe), i contribuenti dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate, con riferimento al primo semestre del 2017. L'adempimento, che a regime avrà cadenza trimestrale, è stato istituito dal dl n. 193/16 modificando radicalmente il precedente «spesometro».

In alternativa, i contribuenti che hanno esercitato l'opzione entro il 31 marzo, invieranno gli stessi dati ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 127/15, fruendo di qualche beneficio premiale, in particolare il diritto al rimborso del credito Iva con priorità e indipendentemente dai requisiti ordinariamente richiesti dalla legge e, per chi adotterà solo metodi di pagamento tracciabili, la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.

Premesso che, come anticipato nella circolare n. 1/17, per la comunicazione obbligatoria e facoltativa valgono le stesse regole, armonizzate con il provvedimento del 27 marzo 2017 (anche se rimane una differenza sul regime sanzionatorio), facciamo il punto della situazione con riferimento alla comunicazione ex dl n. 193/16.

L'identikit dell'adempimento. Il comma 1 dell'art. 21 del dl n. 78/10, come riformulato dall'art. 4 del dl n. 193/16, stabilisce che, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del dpr 633/72, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.

La comunicazione ha cadenza trimestrale e va trasmessa entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, eccettuata quella relativa al secondo trimestre che dovrà essere inviata entro il 16/9. Per il 2017, l'art. 4, comma 4, del dl n. 193/16, come modificato dall'art. 14-ter del dl n. 244/2016, aggiunto dalla legge di conversione n. 19/2017, ha previsto che le comunicazioni possono essere effettuate:

- per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 (scadenza che slitta automaticamente a lunedì 18 settembre)

- per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.

Negli stessi termini, anche in relazione al 2017, devono essere inviate le comunicazioni opzionali di cui all'art. 2 del dlgs 127/2015.

La comunicazione dell'art. 21 riguarda le «operazioni rilevanti» ai fini dell'Iva, espressione che, nell'accezione comune, identifica le operazioni dotate dei tre presupposti per l'applicazione dell'imposta: oggettivo (cessione di beni o prestazione di servizi), soggettivo (status di soggetto passivo del cedente o prestatore) e territoriale (localizzazione nel territorio nazionale in base ai criteri degli artt. 7 e seguenti dpr 633/72).

Il terzo presupposto, invero, non determina la rilevanza o meno dell'operazione ai fini

dell'Iva, per la quale sono necessari e sufficienti i presupposti oggettivo e soggettivo, ma attiene all'individuazione del luogo in cui, nell'ambito dell'Ue, l'operazione deve essere tassata. Anche le operazioni non territoriali, infatti, sono sottoposte ad obbligo di fatturazione e possono consentire la detrazione «a monte». Dalle disposizioni attuative delle Entrate si ricava la conferma che l'obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni «non soggette» per carenza di territorialità (e non solo).

Relativamente alle operazioni extraterritoriali, tuttavia, dovranno essere comunicate soltanto quelle effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia, non essendo ovviamente possibile attrarre nell'obbligo operazioni prive di qualsiasi collegamento con il nostro paese, quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell'Italia da soggetti passivi esteri.

Occorre poi osservare che, diversamente dalla previgente formulazione, che richiedeva la comunicazione delle «operazioni», la norma prevede ora che debbono formare oggetto di trasmissione: a) i dati delle fatture emesse; b) i dati delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali; c) i dati delle note di variazione relative ai documenti di cui ai punti precedenti.

È dunque necessaria l'esistenza di un documento qualificabile fattura ai sensi dell'art.

21 del dpr n. 633/72, oppure di una bolletta doganale di importazione (sostitutiva della fattura), oppure di una nota di variazione, indipendentemente dall'ammontare della transazione e dal trattamento ai fini dell'Iva, sicché l'obbligo di comunicazione non sussiste per i dati delle operazioni che, pur rilevando ai fini Iva, non risultano documentate da fatture o bollette doganali (ma, per esempio, da scontrini e ricevute fiscali, schede carburanti, documenti commerciali di cui al dm 7 dicembre 2016).

Per altro verso, il requisito documentale sopra descritto è sufficiente a far scattare l'obbligo, nel senso che sono del tutto irrilevanti le circostanze quali l'importo dell'operazione,



il relativo regime fiscale, lo status dei soggetti.

Fatture emesse. Per quanto riguarda le fatture attive, l'obbligo si ricollega alla semplice emissione del documento, che si realizza mediante la consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Dovranno formare oggetto di comunicazione tutte le fatture emesse nel periodo temporale di riferimento, indipendentemente dal fatto che siano state annotate o meno nei registri Iva e, a maggior ragione, dalle modalità di registrazione. Allo stato attuale deve quindi concludersi che tutte le fatture emesse dovranno essere comunicate, anche se non registrate (legittimamente o meno) nei registri Iva, oppure registrate con modalità semplificate quali ad esempio: l'annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi, ai sensi degli articoli 22 e 24 del dpr 633/72; la registrazione mensile delle fatture di importo inferiore a 300 euro mediante il documento riepilogativo di cui all'art. 6, comma 1, del dpr n. 695/96; la tenuta del bollettario a «madre e figlia» per l'assolvimento degli obblighi di fatturazione e registrazione, ai sensi del dm 31 ottobre 1974.

L'agenzia delle entrate, come auspicato su queste colonne, con risoluzione n. 87/17 ha ritenuto che gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse in un trimestre nel

trimestre successivo, debbano comunicare i dati delle fatture emesse con riferimento al periodo di registrazione e non di emissione.

Fatture e bollette doganali ricevute. Per le fatture e le bollette doganali ricevute, il presupposto della comunicazione scatta non con la mera ricezione del documento, bensì con l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 25 dpr 633/72. A seguito delle modifiche apportate dal dl n. 50/17, il primo comma dell'art. 25 stabilisce che la registrazione deve effettuarsi anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (diritto esercitabile, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui è sorto, ex art. 19, comma 1), e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento e con riferimento a tale anno. A seguito delle modifiche, l'adempimento della registrazione delle fatture ricevute non è più ricollegato solo all'esercizio del diritto alla detrazione, ma si configura come obbligo autonomo. Il presupposto della comunicazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali d'importazione sorge con riferimento al periodo nel corso del quale il documento è sta-

to annotato nel registro degli acquisti, indipendentemente dalle modalità con le quali la registrazione è eseguita.

Fatture elettroniche trasmesse tramite il Sdi. Nell'ambito della disciplina della comunicazione opzionale delle fatture (art. 1, comma 3, dlgs n. 127/15), è previsto che possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche inviate e ricevute mediante il «sistema di interscambio», in quanto già in possesso dell'agenzia delle entrate. Con circolare n. 1/E del 2017, l'agenzia ha chiarito che questa disposizione vale anche nell'ambito della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 21 del dl n. 78/10. Di conseguenza, non sussiste in nessun caso l'obbligo di inviare i dati delle fatture elettroniche, emesse e/o ricevute, se veicolate attraverso il «sistema di interscambio» gestito dall'agenzia delle entrate, canale che dal 1° gennaio 2017 non è più riservato alla trasmissione delle fatture dirette alle p.a., ma è utilizzabile anche per trasmettere le fatture tra privati. Resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di trasmettere anche i dati delle fatture elettroniche transitate dal Sdi, se ritenuto più agevole.

—© Riproduzione riservata—

L'adempimento in sintesi

Soggetti obbligati	Contribuenti Iva
Soggetti esonerati	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti forfetari/minimi • Agricoltori marginali in regime di esonero Iva operanti nelle zone montane
Oggetto della comunicazione	Per le operazioni rilevanti ai fini Iva, dati analitici delle: <ul style="list-style-type: none"> • fatture emesse • fatture e bollette doganali ricevute e registrate • relative note di variazione
Tipologie di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligatoria ex art. 21 dl 78/2010 • Facoltativa ex art. 1, dlgs n. 127/2015
Frequenza della comunicazione	Trimestrale
Scadenze	<ul style="list-style-type: none"> • Primo trimestre: 31 maggio • Secondo trimestre: 16 settembre • Terzo trimestre: 30 novembre • Quarto trimestre: 28/29 febbraio
Frequenza e termini speciali per l'anno d'imposta 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione del primo semestre entro il 18 settembre 2017 • Comunicazione del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018

La possibilità interessa professionisti e imprese che non hanno versato entro il 21/8

Imposte, via al ravvedimento

Regolarizzazione sprint: sanzioni ridotte fino a 1/10

Pagina a cura
di FABRIZIO G. POGGIANI

Per i professionisti e per le imprese che non hanno eseguito i versamenti delle imposte derivanti dai modelli Redditi e Irap, in scadenza lo scorso 21 agosto per effetto della sancita proroga, si apre ora la possibilità di sanare l'omissione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Riduzione delle sanzioni (15%) sino a 1/10 del minimo, se la regolarizzazione avviene in tempi stretti ovvero nei successivi quattordici giorni.

Questa la soluzione per coloro che, come detto, non hanno potuto (o voluto) eseguire tempestivamente i versamenti derivanti dai modelli dichiarativi (Irpef, Ires e Irap 2017), che deve essere coordinata con la proroga formalizzata (in ritardo rispetto ai termini ordinariamente fissati) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17/8/2017 n. 191.

Preliminarmente, si deve evidenziare che l'istituto del ravvedimento operoso consente, all'autore di omissioni o di irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarsi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni (da un quinto a un decimo del minimo); il contribuente deve effettuare il versamento delle imposte (o ritenute) dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali.

Si rammenta, inoltre, che la proroga dei versamenti per le imposte sui redditi resta valida anche per il tributo regionale (Irap) nonché per tutti gli altri tributi e contributi collegati all'autodeterminazione in sede dichiarativa, sia per i titolari di reddito d'impresa, compresi i collaboratori familiari e i soci delle società ai quali viene attribuito il reddito dell'impresa, o del soggetto giuridico collettivo, sia per i lavoratori autonomi, per i quali valgono i nuovi termini di versamento, con proroga dal 20 o 21 luglio al 21 agosto (il 20 agosto era domenica e quindi subentra la proroga automatica al primo giorno non festivo successivo), con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Quindi, preliminarmente, si rende necessario fissare i nuovi termini indicati dal provvedimento indicato che possono essere riassunti

come segue: al 20/7/2017, versamenti senza alcuna maggiorazione (quindi nuovo termine ordinario), al 21/8/2017, con applicazione della maggiorazione pari allo 0,40%.

Resta inteso che non potevano beneficiare di alcun differimento i contribuenti «non» a reddito d'impresa, come, per esempio, i produttori agricoli che, com'è noto tassano con i criteri catastali, o le persone fisiche, non titolari di partita Iva, che hanno dichiarato esclusivamente redditi di lavoro dipendente, fondiari, di capitale o redditi diversi.

Il ravvedimento è possibile, naturalmente, per tutti i contribuenti, anche quelli che non hanno beneficiato della citata e attesa proroga, ma l'istituto indicato dall'art. 13, dlgs 472/1997, tenendo conto dell'ammontare delle sanzioni indicate nell'omologo art. 13, del dlgs 471/1997, è ancor più benevolo se l'omissione viene regolarizzata in tempi estremamente ristretti e, quindi, inevitabilmente migliore dal punto di vista dell'esborso finanziario, per coloro che erano destinatari della proroga.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate è possibile la regolarizzazione anche se siano già iniziati accessi, ispezioni e verifiche, con la conseguenza che attualmente costituiscono cause ostative all'applicazione del detto istituto ravvedimento soltanto la notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione ovvero la notifica di un avviso bonario.

Il ravvedimento operoso, in assenza di indicazioni legislative contrarie, può essere anche parziale, o posto in essere mediante più versamenti, fermo restando i termini previsti dalla disciplina dell'istituto e il

ravvedimento «parziale» non è quindi precluso: a tal fine, però, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente.

Il ravvedimento operoso è perfezionato soltanto se sono versati sia i tributi o le ritenute a suo tempo omessi o versati in modo insufficiente, sia gli interessi legali conseguenti ai versamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze di legge, nonché le sanzioni ridotte, previste per le specifiche violazioni.

L'Agenzia delle entrate ha stabilito che gli interessi legali, dovuti in caso di ravvedimento operoso, delle violazioni concernenti la determinazione e al versamento di alcuni tributi devono essere esposti separatamente nella delega («F24»), utilizzando i codici tributo dalla stessa istituiti.



Pertanto, tenendo conto delle varie combinazioni (si veda tabella), la regolarizzazione mediante tale istituto avviene con la riduzione della sanzione del 15% (sanzione ridotta alla metà) a un decimo del minimo, più l'ulteriore riduzione al quindicesimo per giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti entro i quattordici giorni (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997), con

riduzione della sanzione del 15% a un decimo del minimo per i tardivi versamenti il cui ritardo si inserisce tra il quindicesimo giorno e il trentesimo, naturalmente rispetto al termine che considera anche la proroga (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997) e con ulteriore riduzione della sanzione del 15% a un nono del minimo, per i versamenti tardivi

eseguiti tra il trentunesimo giorno e il novantesimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Se, infine, il versamento omesso viene eseguito oltre i novanta giorni dal termine fissato (ordinario e/o prorogato) la sanzione su cui tarare il ravvedimento è pari al 30% (e non più alla metà) con la conseguenza che la riduzione è variabile (da un ottavo a un quinto) sulla

base del momento di esecuzione dei versamenti (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997).

Naturalmente, come indicato in precedenza, oltre al versamento della sanzione come indicato (ridotta) è necessario corrispondere anche le imposte dovute e gli interessi legali che, attualmente (dm 7/12/2016), sono pari allo 0,1%.

—© Riproduzione riservata—

Maggiorazione dagli effetti complicati

Se entro lo scorso 21 agosto, pur volendo beneficiare della proroga, non è stato eseguito alcun versamento, il contribuente deve eseguire la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, tenendo conto però, a tal fine, del termine del 20 luglio e non di quello prorogato.

Questo è ciò che emerge dalla lettura di un datato documento di prassi (circ. 21/E/2013), richiamato in questi giorni da numerosa dottrina, con la quale l'Agenzia delle entrate ha precisato, in occasione di altra proroga dei versamenti, quanto appena indicato.

In estrema sintesi, ai fini della regolarizzazione, non si deve tenere conto della proroga sancita dello scorso 21 agosto, se non è stato eseguito alcun versamento, in quanto l'Amministrazione finanziaria ritiene che, in tal caso, il contribuente non abbia voluto fruire del maggior termine.

La conseguenza è che, in caso di omesso versamento delle imposte derivanti dall'autoliquidazione in sede dichiarativa, il contribuente ben potrà tenere conto della sanzione ridotta del 15%, in caso di regolarizzazione avvenuta in data 25 agosto, per esempio, poiché il ritardo resta contenuto (e nell'intervallo

tra i 30 e i 90 giorni), con riduzione a un nono, ma il calcolo degli interessi legali dovrà essere eseguito per 36 giorni (dal 20/07 al 25/08), senza aggravare il debito della maggiorazione (0,40%).

Infine, resta il problema del saldo dell'Iva che, per effetto della postergazione del versamento, dal 17/03/2017 al 20/07/2017, deve essere versata con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al termine originario (16/3/2017).

Se il contribuente, pertanto, versa il debito Iva nel periodo dal 21/7 al 21/8/2017, deve tenere conto anche di un'ulteriore maggiorazione (sempre dello 0,40%), da determinarsi sull'importo quantificato alla data del 20 luglio; quindi, deve tenere conto anche di una maggiorazione sulla maggiorazione, pur non dovendo calcolare la stessa per il periodo dal 30/6 al 20/07/2017, sulla base di quanto precisato dalle Entrate con un altro datato documento di prassi (circ. 69/E/2012), ovvero che non è necessario determinare alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 3 giugno e sino al 20 luglio, stante la gratuità della proroga sancita.

—© Riproduzione riservata—

Ravvedimento per versamenti omessi e/o insufficienti

Versamento eseguito entro 14 giorni	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo, più ulteriore riduzione al 15° per giorno di ritardo (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997)
Versamento eseguito tra il 15° e il 30° giorno	Riduzione della sanzione pari al 15% a 1/10 del minimo (lettera a, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997)
Versamento tra il 31° e il 90° giorno	Riduzione della sanzione del 15% a 1/9 del minimo (lettera a-bis, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997)
Oltre il 90° giorno	Posto che la sanzione è pari al 30% (e non più al 15%) la riduzione varia da 1/8 a 1/5 in relazione al momento dell'esecuzione del pagamento (lettere da b a b-quater, comma 1, art. 13, dlgs 472/1997)

La legge concorrenza. Cosa cambia da domani

Più trasparenza per compagnie di tlc e studi professionali

Francesca Barbieri
Andrea Biondi

Da domani, 29 agosto, entreranno in vigore alcune delle misure della legge concorrenza (la n. 124 del 4 agosto), varata dopo più "navette" tra Camera e Senato, a oltre due anni dalla presentazione. Buona parte delle novità, come più volte segnalato sul Sole 24 Ore, è in realtà affidato a deleghe che il governo-presente o futuro, visto che per alcune deleghe si potrà attendere la fine di agosto del 2018 - dovrà poi esercitare. Tuttavia, alcune disposizioni a effetto immediato potranno avere un impatto sensibile sui consumatori. Vediamo cosa cambia da domani nei rapporti con i professionisti e in quelli con le compagnie di tlc.

I professionisti

Nei rapporti con i professionisti arriva una maggiore trasparenza sulle parcelle: il preventivo per iscritto o in forma digitale diventa infatti vincolante per tutti. La riforma del 2011/2012 si era limitata a prescrivere che «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente». Ora non c'è più possibilità di scappatoie: la comunicazione, che comprende anche gli estremi della polizza per la responsabilità professionale, deve essere messa nero su bianco.

L'entrata in vigore della legge sulla concorrenza segna anche il debutto delle società di capitale per avvocati e farmacisti.

In ambito forense possono entrare soci non professionisti fino a un terzo del capitale. Per i farmacisti invece non c'è limite alle quote detenute dal socio di capitale non professionista: l'unica condizione è che il direttore sia iscritto all'Al-

bo dei farmacisti. Inoltre, una sola società può arrivare a controllare fino al 20% delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma.

Apertura totale ai soci non professionisti anche per gli odontoiatri purché in ciascuna struttura sia presente un direttore sanitario iscritto all'albo. Per le società tra ingegneri - già attive da decenni - si impone una forma di pubblicità e spetta all'Autorità anticorruzione (Anac) il compito di pubblicarne un elenco sul sito. Più concorrenza anche tra i notaï, dove la legge ha abbassato il rapporto con la popolazione: si potrà avere un notaïo ogni 5 mila abitanti (fino a oggi ogni 7 mila).

Telefonia e pay-tv

La legge 124 del 2017 mette alcuni punti fermi nel vischioso terreno dei rapporti fra consumatori e compagnie telefoniche (anche pay-tv in realtà, ma il vero terreno minato è quello delle telco). Del resto non poteva essere diverso, visto il grado di competizione fra operatori e di pervasività dei servizi di telefonia mobile.

Gli aspetti collaterali di questa competizione emergono con chiarezza dai dati Agcom: 5.958 denunce nel 2016, aumentate del 25% in un anno. Per il 20,4% riguardano l'inosservanza della legge 40/2007 (la Bersani) e per il 18,7% il trasferimento delle utenze fra operatori.

Le novità nel capitolo "comunicazioni" si trovano a partire dal comma 41. La legge rafforza quanto già definito dalla Bersani in materia di recesso e cambio operatore. Le spese devono dunque essere note fin dal momento della pubblicizzazione dell'offerta come in fase di sottoscrizione del contratto e dettagliate

all'Agcom. Devono poi essere commisurate a valore del contratto e costi effettivamente sostenuti dall'azienda.

Sulle modalità: la comunicazione dovrà essere possibile anche con un click, «per via telematica». L'unico modo al momento sembra essere la Pec, anche se la legge su questo non si esprime. La norma parla anche di forme di recesso medesime a quelle delle sottoscrizioni (in negozio quindi: cosa finora non possibile).

Altra questione immediatamente in vigore: le offerte promozionali che «non potranno essere superiori a 24 mesi». Insomma, i bundle con smartphone, per esempio, non potranno essere superiori ai due anni. E nei servizi in abbonamento gli operatori sono tenuti ad acquisire la prova del consenso espresso dall'utente. La legge interviene anche sulle telefonate «verso

numerazioni non geografiche». Qui la tariffazione partirà solo dalla risposta dell'operatore. L'odiata musicchetta non sarà a carico del consumatore.

Quanto alle misure "differite", si legge che «per semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di Sim card aggiuntive o per la sostituzione di Sim card richieste da utenti già clienti di un operatore» dovrà intervenire entro sei mesi un decreto dell'Interno, di concerto con il Mise, per disporre «misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale».

Capitolo telemarketing: le chiamate commerciali dovranno partire da un prefisso specifico unico (novità che a livello Ue entrerà in vigore nel 2018), così chi riceve la telefonata, anche se non è iscritto al registro delle opposizioni, possa riconoscere che si tratta di una telefonata a fini commerciali.

LA DATA



29
AGOSTO

Domani in vigore

Entrano domani in vigore alcune delle disposizioni contenute nella legge 124/2017, più nota come legge concorrenza. Tra i debuti immediati ci sono misure per prestiti e mutui, assicurazioni, auto, rapporti con i professionisti. Molta parte della legge è invece rinviata a future disposizioni attuative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Norme & Tributi - pagina 31

Le novità per gli avvocati tra legge concorrenza (124/2017) e Jobs act degli autonomi (81/2017)



La legge Concorrenza sulla responsabilità per fatti avvenuti quando la polizza era attiva

Professioni, contratti ultrattivi

Copertura anche per richieste successive alla scadenza

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Per i professionisti la copertura della responsabilità per danni deve valere anche per le richieste danni successive alla scadenza del contratto per fatti verificati quando la polizza era attiva. Con il limite di un decennio.

La legge annuale sulla concorrenza, n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2017, in vigore dal 29 agosto 2017, incide sulle condizioni dei contratti di assicurazione per i professionisti e vuol raggiungere un obiettivo molto semplice: il professionista deve essere comunque assicurato dai rischi di fatti illeciti occorsi nel periodo in cui era vigente la polizza, indipendentemente dal momento in cui il sinistro viene denunciato.

La legge sulla Concorrenza spazia in materia assicurativa anche innovando su altri capitoli e, in particolare, tratta di obbligo a contrarre in materia di Rc auto (controlli incrociati per smascherare chi chiede una polizza tarocando informazioni), degli specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative (via a una piattaforma per confrontare polizze e sottoscrivere la polizza on line), di bonus-malus (chiarezza sugli importi, ma anche aumenti automatici), di rinnovo tacito dei contratti (vietato per le coperture accessorie della copertura Rc auto, ma non esteso ad altre coperture del ramo danni).

Vediamo le novità nel dettaglio.

Professionisti. Il comma 26 dell'art. 1 della legge sulla

Concorrenza n. 124/17 prevede che nelle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.

La predetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative proporranno la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio.

In altri termini, le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono prevedere l'offerta di condizioni che non contemplano clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.

Le compagnie devono pertanto offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a «errori» del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa.

La modifica dà attuazione a un rilievo dell'Antitrust, che ha criticato le polizze contenenti clausole che limitano la prestazione assicurativa solo a quei sinistri denunciati nel corso del periodo di validità contrattuale (clausole claims made).

L'effetto era che, al fine di colmare questa mancanza di copertura, al professionista rimanevano due opzioni: restare assicurato sempre con la stessa

compagnia, oppure sostenere costi aggiuntivi acquistando anche i servizi assicurativi per i periodi di retroattività e/o postuma.

Preventivatore. Il comma 6 dell'art. 1 della legge sulla Concorrenza inserisce nel Codice delle assicurazioni private («Cap»: dlgs n. 209/2005) il nuovo art. 132-bis, dedicato agli obblighi informativi degli intermediari, precisando gli obblighi per gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto Rc auto, di informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatarie relativamente al contratto base.

In materia i lavori parlamentari ricordano che l'art. 22, comma 4 dl n. 179/12 ha previsto la definizione con decreto ministeriale, non ancora emanato, di uno schema di contratto di base di assicurazione per la Rc auto: ogni compagnia assicurativa, nell'offrirlo obbligatoriamente al pubblico anche attraverso internet, deve definirne il costo complessivo individuando separatamente ogni eventuale costo per eventuali servizi aggiuntivi.

Il nuovo art. 132-bis, comma 2, obbliga gli intermediari a fornire l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore: esso sarà consultabile nei siti internet dell'Ivass e del MiSe e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

Il preventivatore cui si riferisce la norma è, attualmente, il «TuOpreventivatore»: uno strumento gratuito e anonimo per confrontare i preventivi Rc auto di tutte le imprese presenti sul mercato. Attraverso il sito, tuttavia, non è possibile

acquistare la polizza. I preventivi elaborati dal sistema sono comunque vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

L'art. 132-bis, comma 3, assegna all'Ivass il compito di adottare le disposizioni attuative sia per ottenere i preventivi sia per la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia o, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di informazioni è affetto da nullità, rilevabile solo in favore dell'assicurato.

—© Riproduzione riservata—



Le novità

Professionisti	<ul style="list-style-type: none">• Ultrattiva per dieci anni la copertura contro i rischi• ritocchi alle polizze claims made• rinegoziazione contratti in corso
Preventivatore	Piattaforma online <ul style="list-style-type: none">• per confrontare i premi• per sottoscrivere le polizze
Rinnovo tacito	Vietato per <ul style="list-style-type: none">• Rc auto• rischi accessori
Obbligo a contrarre RC auto	Salvo informazioni ostative ottenute consultando banche dati di settore e archivio antifrode Ivass
Bonus-Malus	<ul style="list-style-type: none">• Variazione del premio, in aumento o in diminuzione indicata, in valore assoluto e in percentuale• automatismo per le variazioni in aumento.

Professionisti. Debutteranno domani le nuove possibilità ammesse dalla legge concorrenza

In società con gli avvocati arrivano i soci di capitale

Possibile anche partecipare a più associazioni, reti e consorzi

PAGINA A CURA DI
Alessandra Pacchioni

■ Società tra avvocati aperte ai soci di capitale. Possibilità di partecipare a più di un'associazione. E via libera alla costituzione di reti e consorzi - anche con le imprese - per partecipare agli appalti. Dagli ultimi interventi legislativi arriva una spinta al cambiamento per gli studi legali: da un lato ad aumentare le dimensioni e dall'altro ad aprirsi a soggetti diversi, anche esterni al mondo delle professioni.

A veicolare le novità sono la legge sul lavoro autonomo (81/2017, in vigore dal 14 giugno scorso) e, soprattutto, la legge sulla concorrenza (124/2017), che diventa operativa domani, martedì 29 agosto.

Associazioni e società

Arrivata al traguardo dell'approvazione del Parlamento dopo più di due anni, la legge sulla concorrenza (composta da un unico articolo e 192 commi) introduce alcune novità significative per gli avvocati.

A partire dal comma 141, che modifica l'articolo 4 della riforma forense (legge 247/2012), stabilendo che l'avvocato può far parte di più associazioni tra avvocati e multidisciplinari, costituite con altri professionisti.

Lo stesso comma della legge 124/2017, inoltre, aggiunge, sempre alla legge 247/2012, l'articolo

4-bis, che riscrive la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense. La possibilità di costituire "società tra avvocati" è ammessa già dal decreto legislativo 96/2001, ma ha avuto scarso successo a causa delle rigidità del modello (tra le altre, si deve trattare di società in nome collettivo e i soci possono essere solo avvocati). Per superare questa impostazione, la riforma forense (all'articolo 5) aveva delegato il Governo a riscrivere la disciplina, prevedendo anche la possibilità di costituire società di capitali, ma la delega non è stata attuata.

Ora la legge sulla concorrenza consente l'esercizio della professione forense a società di persone, di capitale e cooperative, da iscriverne in una sezione speciale dell'albo. A queste società non si può però partecipare tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, pena l'esclusione di diritto del socio.

Nelle società possono entrare soci non professionisti, ma solo di capitale, ma gli avvocati, o altri professionisti iscritti a un albo, devono rappresentare i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, altrimenti la società si scioglie. Quanto all'organo di gestione, deve essere composto solo da soci e in maggioranza da avvocati. I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori (ma, al contrario, è anche possibile che l'amministratore sia un socio di capitale).

La legge 124 precisa poi che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, la prestazione professionale rimane comunque personale. I soci profes-

sionisti che eseguono la prestazione devono assicurare indipendenza e imparzialità e dichiarare possibili conflitti di interessi o incompatibilità. La responsabilità della società e dei soci non esclude quella del professionista che ha eseguito la prestazione.

Reti e consorzi

La legge sul lavoro autonomo (articolo 12, comma 3, della legge 81/2017) prevede la possibilità per tutti i professionisti - inclusi gli avvocati - di creare reti di professionisti, di partecipare alle reti di imprese miste previste dall'articolo 3 del decreto legge 5/2009, di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali secondo le regole stabilite dall'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016. Si apre insomma la possibilità ai professionisti di utilizzare strumenti giuridici finora previsti solo per le imprese. L'obiettivo è quello di consentire ai professionisti di partecipare ai bandi e di concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati.

L'effetto delle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza e da quella sul lavoro autonomo è quello di dare l'opportunità ai professionisti di svolgere l'attività sia in realtà di tipo collettivo stabili come le associazioni e le società, ma anche in realtà che nascono per dare risposta a una concreta esigenza di tipo economico-impresoriale, e che si esauriscono nel momento in cui essa hanno dato risposta.

Il valore aggiunto sta nel fatto che i professionisti possono, da una parte, contenere i costi di gestione e, dall'altra, non farsi

suggire opportunità di lavoro come gli appalti di grandi imprese, che per la loro complessità necessitano dell'apporto di una pluralità di professionisti. Anche la possibilità di creare un soggetto giuridico, come accade per i consorzi e le associazioni temporanee, che diventa per il cliente un unico interlocutore ma garantisce nel contempo lo svolgimento di più attività professionali o di un'attività particolarmente complessa, può diventare una risposta alle sempre maggiori difficoltà nello svolgere la professione legale in studi di piccole dimensioni.

Le reti, che non danno vita a un soggetto giuridico autonomo rispetto ai singoli professionisti partecipanti, si presentano forse come lo strumento più adatto ai piccoli studi di professionali, soprattutto per i costi contenuti. Le reti rappresentano una posizione intermedia tra lo studio professionale individuale e il consorzio. Nel valutare l'opportunità di stipulare un contratto di rete occorre tenere presente che si deve trattare di una collaborazione di carattere strategico finalizzata a obiettivi di innovazione e aumento della capacità competitiva. La rete può essere lo strumento per sperimentare sinergie comuni tra professionisti che intendono procedere gradualmente verso forme aggregative progressivamente più stabili come le associazioni temporanee e non, o le società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI

I testi delle nuove normative
www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com



Come cambia la professione

1

GLI STUDI ASSOCIATI

Più associazioni

Gli avvocati potranno far parte contemporaneamente di più di un'associazione professionale. Lo stabilisce la legge sulla concorrenza, che modifica l'articolo 4 della riforma forense (legge 247/2012), dedicato, appunto, alle associazioni tra avvocati. Viene eliminato inoltre il vincolo per gli associati di avere il domicilio professionale nella sede dell'associazione

Associazioni multidisciplinari

La legge 247/2012 ha previsto che sono ammesse, oltre alle associazioni solo tra avvocati, anche le associazioni multidisciplinari, alle quali possono partecipare altri liberi professionisti - dai commercialisti ai consulenti del lavoro agli ingegneri - individuati dal regolamento del ministero della Giustizia 23 del 4 febbraio 2016

2

LE SOCIETÀ

Porte aperte ai soci di capitale

Nuove regole per le società tra avvocati. La legge concorrenza abroga la delega al Governo, contenuta nell'articolo 5 della riforma forense (legge 247/2012), e detta direttamente la nuova disciplina. Possono esercitare la professione forense in forma societaria le società di persone, di capitali e cooperative. Possono entrare in società anche soci non

professionisti, purché gli avvocati detengano almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto

La governance

L'organo di gestione deve essere composto in maggioranza da avvocati. Tutti i membri devono far parte della compagine sociale. Sia gli avvocati che i soci di capitale possono avere la carica di amministratori

3

LE RETI E I CONSORZI

Per gli appalti pubblici

Tutti i professionisti dal 14 giugno scorso hanno la possibilità di costituire reti di professionisti, di partecipare alle reti di imprese, di dare vita a consorzi e ad associazioni temporanee professionali. Si tratta di una chance introdotta dalla legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017) per permettere ai professionisti di partecipare ai bandi e concorrere

all'assegnazione di incarichi e appalti pubblici. Per i professionisti si apre così la possibilità di utilizzare strumenti giuridici in passato previsti solo per le imprese

Le informazioni

In generale, la legge 81 prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano la partecipazione degli autonomi ai bandi, favorendo l'accesso alle informazioni

4

LE POLIZZE ASSICURATIVE

Ultrattività decennale

La legge concorrenza chiede alle compagnie assicurative di proporre polizze per la responsabilità professionale che coprano anche le richieste di risarcimento presentate entro dieci anni dalla chiusura della polizza e riferite a "errori" commessi mentre era attiva. Vale anche per le polizze già stipulate che, a richiesta del professionista, si possono rinegoziare

Novità da ottobre

Dall'11 ottobre le polizze degli avvocati devono avere retroattività illimitata (devono cioè coprire le richieste fatte durante la vigenza della polizza e riferite a fatti avvenuti in qualsiasi momento del passato) e un'ultrattività almeno decennale per i legali che cessano l'attività mentre la polizza è in vigore. Lo prevede il decreto del 22 settembre 2016

5

IL COMPENSO

Preventivo obbligatorio

In base alla legge sulla concorrenza, l'avvocato deve sempre comunicare - non più solo «a richiesta», come aveva previsto la riforma forense (legge 247/2012) - in forma scritta al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale

La parcella

La riforma forense ha stabilito che cliente e avvocato possono accordarsi liberamente sulla parcella, con il limite del divieto del patto di quota-lite (che individua come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa). Se cliente e professionista non si accordano sul compenso, si applicano i parametri (decreto 55/2014)

6

LE SPESE PER RISTORANTI E ALBERGHI

Deducibilità totale

Le spese relative alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dai professionisti e addebitate analiticamente al committente sono deducibili completamente. Lo prevede la legge sul lavoro autonomo (legge 81/2017), che si applica anche agli avvocati. La novità scatta a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre

2017: da subito, quindi, se l'esercizio coincide con l'anno solare

I costi dei committenti

La legge 81/2017 precisa anche che tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista

7

LE SPESE PER LA FORMAZIONE

Deducibilità fino a 10mila euro

È fissato a 10mila l'anno il limite di deducibilità delle spese sostenute dai professionisti per master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale, convegni e congressi. Sono incluse le spese di viaggio e di soggiorno. Il limite per la deducibilità integrale è invece fissato a cinquemila euro per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze,

orientamento e auto-imprenditorialità. Lo prevede sempre la legge 81/2017. Le novità si applicano dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017

Contro i mancati pagamenti

Sono deducibili senza limiti le spese per la garanzia contro i mancati pagamenti fornita dalle assicurazioni o altre forme di solidarietà

8

COMMITTENTE UNICO

No agli abusi

È vietato l'abuso da parte del committente dello stato di dipendenza economica nei suoi confronti in cui si venga a trovare il professionista e i patti che prevedano l'abuso sono nulli. Lo stabilisce ancora la legge sul lavoro autonomo (81/2017), in vigore dal 14 giugno scorso, che applica ai professionisti l'articolo 9 della legge 192/1998

Nella pratica

La situazione di abuso potrebbe colpire gli avvocati che, per una serie di circostanze, si trovino a lavorare quasi esclusivamente per un solo cliente. Si tratta della situazione di «monopsonio», in cui un solo soggetto domanda il servizio, che potrebbe danneggiare il professionista. Ma le nuove norme vietano gli abusi

9

GLI SPORTELLI PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO

Al debutto

La legge sul lavoro autonomo (81/2017) prevede l'apertura di sportelli dedicati al lavoro autonomo per i liberi professionisti (da attivare anche attraverso convenzioni con gli Ordini) presso tutte le sedi dei Centri per l'impiego e degli altri intermediari del mercato del lavoro, debitamente autorizzati

I compiti

I nuovi sportelli hanno l'obiettivo di fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro, informando professionisti e imprese, di dare informazioni per l'avvio di attività autonome e la loro trasformazione, per l'accesso a commesse e appalti pubblici, opportunità di credito e agevolazioni pubbliche nazionali e locali

INFODATA. L'analisi dei dati ministeriali 2016

Tra le lauree italiane calano gli architetti e salgono gli economisti

— Gli italiani sono un popolo di dottori in Economia e di ingegneri. A tagliare il traguardo della laurea in questi due ambiti è quasi uno studente su tre, tra tutti quelli graduati nel 2016. La mappa delle lauree più gettonate, rappresentata nell'Infodata del Lunedì, rielabora i dati del Miur sulla popolazione universitaria e conferma che i titoli di studio conseguiti nelle materie scientifiche - anche se in aumento rispetto agli anni precedenti - restano ancora una minoranza rispetto al totale.

Michela Finizio ▶ pagina 7

I titoli più gettonati



Infodata del Lunedì
LA POPOLAZIONE UNIVERSITARIA

È questa l'età
media
del laureato in
Italia nel 2016

27,3

Le classifiche. Il 3,8% dei titoli di studio è stato ottenuto da studenti stranieri, per il 12,3% provenienti dall'Albania

In testa i dottori in Economia, in calo gli architetti

Nel 2016 un laureato su tre è economista o ingegnere - Pochi in ambito scientifico nonostante la crescita (+15% gli agronomi)

di **Michela Finizio**

Gli italiani sono un popolo di dottori in Economia e di ingegneri. A tagliare il traguardo della laurea in questi due ambiti è quasi uno studente su tre, tra tutti quelli graduati nel 2016. A seguire, in base ai dati del Miur rielaborati dal Sole 24 Ore, i corsi di studio che "sfornano" più laureati sono quelli in Medicina, Giurisprudenza e - in ordine di classifica - quelli nelle materie letterarie.

Restano, invece, una minoranza i titoli di studio conseguiti nel 2016 in ambito scientifico, agrario e chimico-farmaceutico, nonostante siano tra quelli più ricercati dalle imprese italiane secondo l'ultima rilevazione Excelsior (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 agosto scorso). Fa ben sperare, però, proprio per le prospettive dell'occupazione giovanile, il fatto che in queste materie il numero di laureati sia in crescita rispetto al 2015. A segnare un incremento del 15% su base annua sono soprattutto gli agronomi, merito probabilmente delle politiche governative a favore degli under 40 che scelgono questo settore: negli ultimi anni le agevolazioni messe in campo dal ministero delle Politiche agricole e forestali per gli under 40 sono state diverse, per ultima la decontribuzione al 100% per tre anni rivolta a chi avvia un'attività agricola nel 2017, introdotta con l'ultima legge di Bilancio.

L'anno scorso in Italia hanno conseguito la laurea universitaria circa 305 mila studenti (diplomati in tutte le tipologie di corso, triennali o specialistiche, vecchio o nuovo ordinamento e lauree magistrali a ciclo unico). Tra questi, ben 22.204 sono usciti da «Scienze dell'economia e gestione aziendale» e 16.800 dalle «magistrali in Giurisprudenza». Sono questi i due corsi di laurea che hanno "prodotto" in assoluto più dottori, seguiti dal corso in «Professioni sanitarie» (infermieristiche e ostetriche), «Ingegneria industriale» e «Scienze dell'educazione e formazione».

Mentre il dibattito sul futuro delle università italiane lanciato dal Sole 24 Ore ospita le opinioni di numerosi docenti e ricercatori (si veda la pagina precedente), l'attenzione si concentra sul rapporto tra corso di studi e mercato del lavoro e i dati del Miur confermano il gap tra i desiderata delle imprese e quelli degli studenti italiani. Ad esempio, gli universitari sembrano snobbare le lauree per formatori (-4% nell'area insegnamento), nonostante - secondo l'ultima ricerca Excelsior (Unioncamere e Anpal) - questi profili risultino difficili da reperire nel 66% dei casi per le imprese che assumono personale laureato.

Pochissimi, appena 536 (-12% rispetto al 2015) sono i laureati in ambito «Difesa e sicurezza», dove l'offerta di corsi proposti resta comunque scarsa. In calo anche il numero di architetti (-6%) che restano però una platea notevole (16.049 i laureati in questa disciplina nell'ultimo anno), soprattutto se si considera che - come ricorda il Cresme - a un anno dal conseguimento del titolo di laurea di secondo livello (magistrale o magistrale a ciclo unico) il tasso di disoccupazione dei progettisti è arrivato al 31% (nel 2008 era pari al 9,7%). Del resto l'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di architetti in attività: 2,5 ogni mille abitanti, contro una media europea di 0,96.

I corsi più "produttivi", in termini di attestati di laurea rilasciati, sono quasi tutti al femminile: le studentesse superano il numero di dottori ad esempio in «Giurisprudenza», «Lingue» e anche in «Medicina». I maschi hanno la meglio solamente in «Scienze economiche», «Ingegneria industriale» e «Ingegneria dell'informazione».

Il 3,8% dei titoli di studio è stato ottenuto da studenti stranieri: in graduatoria, i diplomati provenienti da oltreconfine arrivano per il 12,3% dall'Albania, per il 10% dalla Cina e per l'8,5% dalla Romania. Seguono gli iraniani, i camerunensi, i moldavi e così via. Ma se il dato viene messo in relazione con il numero di iscritti stranieri provenienti dagli stessi Paesi, si scopre che sono gli studenti dell'Uzbekistan e quelli dai Paesi Bassi a realizzare le migliori performance, in termini di incidenza percentuale di laureati sul totale (il rapporto laureati/iscritti è rispettivamente del 62% e 35%).

Elaborando i dati del Miur, infine, è possibile stilare alcune classifiche che raccontano le performance degli studenti nei diversi atenei italiani: escludendo le 11 università telematiche (per ragioni di uniformità nelle modalità di fruizione didattica) è la Bocconi di Milano l'ateneo dei record, dove il maggior numero di studenti iscritti taglia il traguardo (34,9% il rapporto laureati/iscritti), nel minor tempo possibile (3,6 la media degli anni per conseguire un titolo) e con l'età media più bassa (23,5 anni). I più lenti a laurearsi, invece, sono gli studenti della Napoli Parthenope e dell'università di Reggio Calabria (che ci impiegano rispettivamente 8,6 e 7 anni). I graduati più vecchi, infine, sono quelli della privata Link Campus di Roma (età media 34,2 anni) e dell'università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria (29 anni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA


APPROFONDIMENTO ONLINE

«Infodata del Lunedì»: le puntate precedenti
www.infodata.ilssole24ore.com



I CORSI DI LAUREA PIÙ PRODUTTIVI

Classifica dei primi 15 corsi che registrano il maggior numero di titoli conseguiti nel 2016



La mappa dei titoli di studio

LAUREATI NEL 2016: IL 30% SONO ECONOMISTI E INGEGNERI

La distribuzione dei laureati nel 2016 per ambito di studio (gruppo del corso di laurea) e variazione % rispetto al 2015. Dall'elaborazione dei dati del Miur emerge una crescita dei titoli di studio conseguiti in ambito scientifico (in particolare, agrario). Sono in calo, invece, architetti e insegnanti

LE CLASSIFICHE DEGLI ATENEI

Gli indici di performance delle università italiane in base al numero di laureati nel 2016 e al numero di iscritti all'anno accademico 2015/2016 (escluse le 11 università telematiche)

Dove ci si laurea di più - Rapporto % laureati/iscritti ○ Media Italia 18,6



Dove la laurea è un miraggio - Rapporto % laureati/iscritti ○ Media Italia 18,6



Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Miur - Ufficio di statistica (Indagine sull'istruzione universitaria)

I più lenti - Media degli anni per laurearsi ○ Media Italia 5,6



I più veloci - Media degli anni per laurearsi ○ Media Italia 5,6



I più vecchi - Età media del laureato ○ Media Italia 27,3



I più giovani - Età media del laureato ○ Media Italia 27,3



* fondata il 20 giugno 2014 e il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è articolato su 6 anni ** attiva dal 2004 (l'offerta prevede un corso di laurea triennale e una laurea magistrale, 3+2)

LE CLASSIFICHE DEGLI ATENEI

Gli indici di performance delle università italiane in base al numero di laureati nel 2016 e al numero di iscritti all'anno accademico 2015/2016 (escluse le 11 università telematiche)

Dove ci si laurea di più - Rapporto % laureati/iscritti ○ Media Italia 18,6



Dove la laurea è un miraggio - Rapporto % laureati/iscritti ○ Media Italia 18,6



Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su dati Miur - Ufficio di statistica (Indagine sull'istruzione universitaria)

I più lenti - Media degli anni per laurearsi ○ Media Italia 5,6



I più veloci - Media degli anni per laurearsi ○ Media Italia 5,6



I più vecchi - Età media del laureato ○ Media Italia 27,3



I più giovani - Età media del laureato ○ Media Italia 27,3



* fondata il 20 giugno 2014 e il corso di laurea in Medicina e Chirurgia è articolato su 6 anni ** attiva dal 2004 (l'offerta prevede un corso di laurea triennale e una laurea magistrale, 3+2)